

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/709/CE (GU L 287 dell'1.11.2007, pag. 29).

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che il Regno Unito varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato norme per la spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4) In base all'evoluzione della situazione zoonosanitaria nel Regno Unito la decisione 2007/554/CE è stata modificata mediante la decisione 2007/709/CE e l'allegato III è stato sostituito in modo da ampliare l'area a partire dalla quale sono consentite le esportazioni di carni fresche, e l'applicazione della decisione è stata prorogata fino al 15 dicembre 2007.

(5) Il Regno Unito ha ora definito un'area a rischio di afta epizootica di circa 150 km intorno al primo focolaio, la quale è oggetto di una sorveglianza intensificata per verificare l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica in detto Stato membro. Essa non comprende alcune aree attualmente elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE. A seguito dell'avvenuta regionalizzazione, è opportuno elencare l'area del raggio di 150 km come area ad alto rischio nell'allegato I della citata decisione, definendo come diverse da «Gran Bretagna» le aree di cui all'allegato II.

- (6) Le modifiche degli elenchi delle aree soggette a restrizioni di cui agli allegati I e II della decisione 2007/554/CE sono necessarie al fine di consentire la spedizione dalle aree di cui all'allegato II dei prodotti di origine animale quali le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti lattiero-caseari e altri prodotti di origine animale, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione per quanto riguarda il divieto di spedizione di animali vivi, loro sperma, ovuli ed embrioni dall'intero territorio della Gran Bretagna, comprese le aree elencate sia nell'allegato I sia nell'allegato II.
- (7) Per ragioni di chiarezza e coerenza è opportuno altresì rettificare alcune lievi omissioni relative agli embrioni all'articolo 6 e precisare la formulazione dell'articolo 7 per quanto concerne i medicinali.
- (8) In data 5 novembre 2007 il Regno Unito, una volta espletata con esito favorevole la sorveglianza clinica e sierologica nella zona di sorveglianza al fine di confermare l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica, ha revocato le misure attuate nella zona di sorveglianza istituita intorno ai focolai confermati, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della direttiva 2003/85/CE.
- (9) A norma dell'articolo 60 della direttiva 2003/85/CE uno Stato membro può recuperare la sua precedente qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica solo se sono state completate determinate misure previste dalla direttiva e sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato di afta epizootica e l'assenza di infezione è stata confermata secondo quanto stabilito dalla direttiva medesima.
- (10) Allo stesso tempo l'articolo 62 della direttiva consente la modifica delle misure volte al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica e di mantenere unicamente le restrizioni applicabili ai movimenti degli animali vivi. È opportuno quindi che le disposizioni della decisione 2007/554/CE relative ai movimenti di animali vivi, loro sperma, ovuli ed embrioni continuino ad essere applicate finché non saranno state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60 della direttiva 2003/85/CE.
- (11) Si deve quindi prolungare il periodo di applicazione della decisione 2007/554/CE fino al 31 dicembre 2007, ovvero tre mesi dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulitura e disinfezione successive all'ultimo focolaio registrato in data 30 settembre 2007. Contemporaneamente sono opportune disposizioni che fissino al 15 dicembre 2007, come in precedenza previsto, la scadenza dell'applicazione di alcune restrizioni ai prodotti di origine animale.
- (12) La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 1, sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

«8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II ad aziende o a macelli situati nelle aree di cui all'allegato I.

9. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente o con transito per un solo centro di raccolta e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I a macelli designati situati nelle aree di cui all'allegato II.

10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I in aziende designate situate nelle aree di cui all'allegato II senza entrare in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore, purché:

a) gli animali non presentino segni clinici di afta epizootica all'atto dell'ispezione immediatamente prima del carico e:

i) siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto, oppure

ii) provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %, oppure

iii) provengano da un'azienda situata in un'area elencata nell'allegato III e soddisfino le condizioni seguenti:

— gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non si è manifestato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;

— nei 21 giorni precedenti la data del trasporto gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica;

— nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al secondo trattino nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al secondo trattino, nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

iv) si tratti di animali vivi della specie suina trasferiti nel quadro di un sistema di selezione a piramide da aziende approvate dall'autorità competente ai fini della presente decisione e situate al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Carni

1. Ai fini del presente articolo, per "carni" si intendono "carni fresche", "carni macinate", "carni separate meccanicamente" e "preparazioni di carni", come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3. Le carni di cui non è autorizzata la spedizione dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007, oppure

ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, e macellati al di fuori delle aree di cui agli allegati I e II oppure provenire, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina selvatica"), da animali uccisi fuori delle suddette aree; oppure

iii) essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) e al paragrafo 6;

c) siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina d'allevamento"), come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i) gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;

- ii) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona del raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;
- iii) nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice che risponda alle condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

L'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:

- provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure
- siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), oppure
- provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
- iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;

- v) gli animali sono stati macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente da animali delle cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;
- d) se contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III, siano ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
- e) di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:
 - i) la loro spedizione è autorizzata dall'autorità veterinaria competente del Regno Unito solo se gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati al macello senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
 - ii) le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;
 - iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso il macello che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda di selvaggina d'allevamento in un'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono emersi segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;
 - iv) le carni sono rimaste presso il macello, l'azienda o lo stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
 - v) ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa;

- nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata nel macello, nell'azienda o nello stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale e,
 - nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate sotto il controllo di un veterinario ufficiale la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello, dell'azienda o dello stabilimento;
- vi) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei macelli, delle aziende e degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
6. Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili allevati fuori delle aree elencate nell'allegato I e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in aree elencate nell'allegato I in un macello situato nelle aree elencate nell'allegato I per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano conformi alle seguenti condizioni:
- a) queste carni fresche devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
 - b) il macello
 - i) opera sotto rigoroso controllo veterinario;
 - ii) sospende ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I nel caso in cui nello stesso macello siano macellati animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
 - c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.
- Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
- Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
7. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 6. Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detti requisiti sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;
 - b) queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
 - c) lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
 - d) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.
- Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.»

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a) siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 6, oppure

ii) abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»

4) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;

b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, dalle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;

c) allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti almeno durante i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa all'interno delle aree elencate nell'allegato II o trasportati in aree elencate nell'allegato II da aree al di fuori di quelle di cui all'allegato I nei 90 giorni precedenti la data della raccolta e che:

i) siano stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione e

ii) siano stati raccolti da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende:

— esenti da afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti e almeno per i 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni, e

— situati al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km istituito attorno al centro o all'azienda, nel quale non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.

Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipes autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»

5) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

- a) prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007, oppure — siano conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte A, lettera 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e
- b) conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure — siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 2, paragrafo 2;»
- c) prodotte al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato I sono state immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure
- d) prodotte da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), o dall'articolo 2, paragrafo 6.

7) All'articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione "solo per diagnosi in vitro" oppure "per esclusivo uso di laboratorio" oppure "medicinali" oppure "dispositivi medici".»

Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate.»

6) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

8) All'articolo 9, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«a) ai prodotti di origine animale che:

«2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità alla presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:»

i) abbiano subito un trattamento termico

9) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

— in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure

«La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.

— nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C, oppure

Tuttavia i divieti di spedizione stabiliti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 relative a tali divieti come pure le disposizioni dell'articolo 14 si applicano fino al 15 dicembre 2007.»

ii) siano stati prodotti al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che, dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato I, siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure

10) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato.

iii) siano stati prodotti da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), o dall'articolo 2, paragrafo 6 e

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
Inghilterra	41	Bracknell Forest
	42	Brighton and Hove
	49	City of Southampton
	56	Luton
	57	Medway
	59	Milton Keynes
	63	Reading
	66	Slough
	67	Southend-on-Sea
	70	Swindon
	72	Thurrock
	75	West Berkshire
	76	Windsor and Maidenhead
	77	Wokingham
	135	City of Portsmouth
	137	Bedfordshire County
	138	Buckinghamshire County
	139	Cambridgeshire County
	145	East Sussex County
	146	Essex County
	147	Gloucestershire County
	148	Hampshire County
	149	Hertfordshire County
	150	Kent
	155	Northamptonshire County
	158	Oxfordshire County
	163	Surrey
	164	Warwickshire County
	165	West Sussex County
	166	Wiltshire County
168	London	

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
Isole della Scozia	131	Shetland Islands
	123	Orkney Islands
	124	NA H-Eileanan An Iar
Scozia	121	Highland
	122	Moray
	126	Aberdeenshire
	128	Aberdeen City
	79	Angus
	81	Dundee City
	80	Clackmannanshire
	90	Perth & Kinross
	127	Fife
	85	Falkirk
	88	Midlothian
	96	West Lothian
	129	City of Edinburgh
	130	East Lothian
	92	Scottish Borders
	94	Stirling
	125	Argyll and Bute
	83	East Dunbartonshire
	84	East Renfrewshire
	86	City of Glasgow
	87	Inverclyde
89	North Lanarkshire	
91	Renfrewshire	
93	South Lanarkshire	
95	West Dunbartonshire	
82	East Ayrshire	
132	North Ayrshire	
133	South Ayrshire	
134	Dumfries & Galloway	
Inghilterra	141	Cumbria
	169	Northumberland
	10	Gateshead
	16	Newcastle upon Tyne
	17	North Tyneside
	26	South Tyneside
	29	Sunderland
	144	Durham
	52	Darlington
	55	Hartlepool
	58	Middlesbrough
	64	Redcar and Cleveland
	69	Stockton-on-Tees
	151	Lancashire
	38	Blackburn with Darwen
39	Blackpool	

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
	176 177 78	North Yorkshire excluding Selby Selby District York
	53 45 60 61	East Riding of Yorkshire City of Kingston upon Hull North East Lincolnshire North Lincolnshire
	32 11 6 4 13	West Yorkshire consisting of Wakefield District Kirklees District Calderdale District Bradford Leeds
	1 8 20 24	South Yorkshire consisting of Barnsley District Doncaster District Rotherham District Sheffield District
	30 18 19 5 3 21 31 15 27 34	Greater Manchester consisting of Tameside District Oldham District Rochdale District Bury District Bolton District Salford District Trafford District Manchester District Stockport District Wigan District
	12 14 23 28 74	Merseyside consisting of Knowsley District Liverpool District Sefton District St. Helens District Warrington
	140 54 35	Cheshire County Halton Wirral District
	142 44	Derbyshire County City of Derby
	157 47	Nottinghamshire County City of Nottingham
	153	Lincolnshire
	159 71	Shropshire Telford and Wrekin
	161 50	Staffordshire County City of Stoke-on-Trent
	170 73 136	Devon County Torbay Plymouth
	171	Cornwall County
	143	Dorset County
	62	Poole

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
	40	Bournemouth
	160	Somerset County
	120	North Somerset
	37	Bath and North East Somerset
	43	City of Bristol
	68	South Gloucestershire
	51	Herefordshire County
	167	Worcestershire County
	9	Dudley District
	2	Birmingham District
	22	Sandwell District
	36	Wolverhampton District
	33	Walsall District
	25	Solihull District
	7	Coventry District
	152	Leicestershire County
	46	City of Leicester
	65	Rutland
	48	City of Peterborough
	154	Norfolk County
	162	Suffolk County
	172	Isles of Scilly
	114	Isle of Wight
Galles	115	Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey
	116	Gwynedd
	103	Conwy
	108	Sir Ddinbych-Denbigshir
	111	Sir Y Fflint-Flintshire
	113	Wrecsam-Wrexham
	173	North Powys
	174	South Powys
	118	Sir Ceredigion-Ceredigion
	110	Sir Gaerfyrddin-Carmarthen
	119	Sir Benfro-Pembrokeshire
	97	Abertawe-Swansea
	102	Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot
	105	Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend
	107	Rhondda/Cynon/Taf
	99	Bro Morgannwg — The Vale of Glamorgan
	98	Bleanau Gwent
	112	Tor-Faen — Tor Faen
	101	Casnewydd — Newport
	104	Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil
	100	Caerffili — Caerphilly
	117	Caerdydd — Cardiff
	109	Sir Fynwy — Monmouthshire

ALLEGATO III

Le seguenti aree dell'allegato I hanno lo status delle aree elencate nell'allegato III:

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
Inghilterra	42	Brighton and Hove	+	+	+	+	
	56	Luton	+	+	+	+	
	57	Medway	+	+	+	+	
	59	Milton Keynes	+	+	+	+	
	67	Southend-on Sea	+	+	+	+	
	72	Thurrock	+	+	+	+	
	75	West Berkshire	+	+	+	+	
	137	Bedfordshire	+	+	+	+	
	145	East Sussex County	+	+	+	+	
	146	Essex County	+	+	+	+	
	149	Hertfordshire County	+	+	+	+	
	150	Kent	+	+	+	+	
	158	Oxfordshire County	+	+	+	+	
	166	Wiltshire County	+	+	+	+	
	147	Gloucestershire County	+	+	+	+	
	139	Cambridgeshire County	+	+	+	+	
	155	Northamptonshire County	+	+	+	+	
164	Warwickshire County	+	+	+	+		
70	Swindon	+	+	+	+		

ADNS = codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P = carni suine [carni di animali della specie suina]

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica»